Il maltrattamento sul lavoro equivale a quello in famiglia (Sentenza)

Data 27 giugno 2001
Categoria medicina_legale

Il maltrattamento sul lavoro equivale a quello in famiglia in quanto la convivenza sul luogo di lavoro è equiparabile a quella familiare - Cassazione 10090/2001

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato (con sentenza 10090/2001) le condanne per maltrattamenti e violenza privata inflitte ai responsabili di una ditta di vendite porta a porta che avevano sottoposto i giovani addetti alle vendite ad ogni serie di vessazioni e maltrattamenti, con minacce, insulti e violenze fisiche e morali, e massacranti turni lavorativi. La Corte ha riconosciuto la responsabilita' inerente il reato di maltrattamenti in famiglia in quanto il dipendente e' appunto assimilabile ad un membro della famiglia. Infatti la legge estende l'applicabilita' del reato di maltrattamenti in famiglia anche alle persone conviventi o sottoposte all'altrui autorita'. Nel caso in esame, rileva la Suprema Corte, non vi e' dubbio che il rapporto intersoggettivo che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore subordinato, essendo caratterizzato dal potere direttivo e disciplinare che la legge attribuisce al datore nei confronti del lavoratore dipendente, pone quest'ultimo nella condizione, specificamente prevista dalla norma penale, di persona sottoposta alla sua autorita' per cui non vi e' dubbio sulla sussistenza, da parte del datore di lavoro, del reato di maltrattamenti in danno dal lavoratore dipendente. Nel caso specifico, poi, si veniva a realizzare tra le parti un' assidua comunanza di vita in quanto essi viaggiavano spesso insieme, nel corso delle lunghe trasferte, viaggiando su un unico pulmino, consumando insieme i pasti e alloggiando nello stesso albergo.